

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL NERA E VELINO

(Provincia di Perugia-Cascia)

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

(approvato con deliberazione Consiglio Direttivo n. 2 del 27.02.2009)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Presupposti per l’affidamento degli incarichi
- Art. 4 – Programmazione dei fabbisogni
- Art. 5 – Affidamento degli incarichi
- Art. 6 – Modalità di individuazione dei collaboratori
- Art. 7 – Avviso di manifestazione d’interesse
- Art. 8 – Modalità e criteri della valutazione comparativa
- Art. 9 – Stipula del contratto
- Art. 10 – Forma e contenuti essenziali del contratto
- Art. 11 – Pubblicità ed efficacia
- Art. 12 - Estinzione del contratto
- Art. 13 – Norme finali ed entrata in vigore

ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, in attuazione del disposto dell'articolo 7, commi 6 e 6bis, 6ter e 6quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 3, commi 55, 56 e 57 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.

2. Sono esclusi dal presente regolamento:

a) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione, nonché gli incarichi disciplinati dall'art. 90 del decreto legislativo n. 267/2000;

b) incarichi meramente occasionali e saltuari che si esauriscono in una prestazione episodica, non riconducibili a fasi di piani o programmi e che si svolgono in modo del tutto autonomo, quali gli incarichi di partecipazione o docenza in convegni e seminari e di esperto in commissioni di concorso.

3. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono affidati in conformità alle previsioni di cui agli artt. 90, 91 e 92 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., fermo restando il rispetto degli artt. da 10 a 12 del presente regolamento.

ART. 2 – Definizioni

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma hanno ad oggetto lo svolgimento di prestazioni che richiedono competenze altamente qualificate, necessarie all'espletamento di funzioni non ordinarie, secondo la seguente tipologia:

a) "studi", attività caratterizzate da studio e soluzione di questioni per il raggiungimento di obiettivi indicati dall'amministrazione;

- b) “ricerca”, attività speculativa collegata direttamente alla preventiva definizione di un programma da parte dell’amministrazione;
- c) “consulenza”, attività finalizzata alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su specifiche questioni poste dall’amministrazione;
- d) “collaborazione”, ogni altra prestazione di supporto esterno, che richieda competenze altamente qualificate necessarie all’espletamento di funzioni non ordinarie, che non rientri nelle precedenti lettere a), b) e c).¹
2. Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento sono affidati mediante contratti di lavoro autonomo, distinti in contratti di collaborazione coordinata e continuativa e contratti di collaborazione occasionale.
3. Ai fini della disciplina recata dal presente Regolamento, sono definiti contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) i rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d’opera intellettuale rese con continuità per periodi di tempo determinato, sotto la direzione e il coordinamento del committente Comune, ma senza vincolo di subordinazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell’art. 409 del Codice di procedura civile.
4. Sono definiti contratti di collaborazione occasionale i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d’opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività del committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l’incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un’attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo.

ART. 3 - Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Il ricorso agli incarichi disciplinati dal presente regolamento è consentito per la realizzazione di determinati e specifici obiettivi e progetti, corrispondenti a competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale, cui non sia possibile far fronte con personale in servizio.
2. In particolare le prestazioni oggetto degli incarichi dovranno avere natura altamente qualificata ed eccedere le ordinarie competenze dei dipendenti, avendo come presupposto essenziale la carenza oggettiva, preliminarmente accertata attraverso una reale ricognizione, di idonee figure professionali all'interno dell'Amministrazione Consorziale.
3. Ai fini del conferimento degli incarichi dovranno essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

ART. 4 - Programmazione dei fabbisogni

1. Il Consorzio individua in apposito programma, approvato dall'Assemblea Consorziale, gli specifici obiettivi e progetti la cui realizzazione necessiti professionalità e competenze altamente qualificate, reperibili mediante affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione.
2. Sono esclusi dal programma di cui al precedente comma gli incarichi da conferire al fine di adempiere ad obblighi assegnati all'ente da disposizioni legislative.
3. Il limite massimo della spesa annua per le prestazioni di cui al presente Regolamento è stabilito nel bilancio preventivo e nelle sue variazioni.

Art. 5 – Affidamento degli incarichi

1. Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento vengono affidati con determinazione del Responsabile dell'Area presso cui deve realizzarsi l'obiettivo o progetto previsto ai sensi del precedente articolo 4.
2. Ai fini dell'affidamento dell'incarico, il Responsabile di Area accerta la sussistenza dei presupposti legittimanti ai sensi del precedente articolo 3. In particolare il Responsabile certifica la condizione di cui al comma 2 del precedente articolo 3, sentiti gli altri Responsabili di Area.
3. Il Responsabile di Area stabilisce altresì il compenso, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, facendo riferimento ai valori di mercato in corrispondenza alla qualità e quantità delle prestazioni da svolgere.
4. Il conferimento dell'incarico deve essere preceduto dalla procedura comparativa prevista dall'articolo 7, comma 6 bis D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come disciplinata dagli artt. 6 ss. dal presente Regolamento.

ART. 6 - Modalità di individuazione dei collaboratori

1. Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento sono affidati previa procedura comparativa per esame dei *curricula* ed eventuale colloquio.
2. La procedura comparativa non sostanzia una prova concorsuale ma consiste in un esame e valutazione dei *curricula* sulla base di criteri predeterminati, con particolare riferimento alla formazione professionale ed alla maturata esperienza specifica attinente all'attività da espletare, indicati nell'avviso pubblico di cui al successivo articolo 7, con il quale l'Amministrazione invita i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse per l'incarico.
3. L'ottenimento di incarichi ai sensi del presente regolamento non può prescindere dal possesso dei seguenti requisiti:
 - a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) assenza di procedimenti penali in corso;

e) possesso di comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

4. Si prescinde dal requisito di cui al precedente comma 3, lett. e) per il conferimento di incarichi che abbiano ad oggetto prestazioni che richiedano l'iscrizione ad ordini o albi o nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore con le modalità di cui al precedente comma 2.

ART. 7 - Avviso di manifestazione d'interesse

1. L'avviso pubblico per l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico è approvato dal Responsabile dell'Area presso cui dovrà realizzarsi l'obiettivo o progetto.

2. L'avviso pubblico di manifestazione di interesse deve contenere:

a) l'indicazione dei contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato obiettivo o progetto;

b) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;

c) i titoli ed i requisiti richiesti per la partecipazione;

d) i titoli che saranno oggetto di valutazione comparativa, con riferimento alle categorie stabilite nel presente regolamento;

e) l'indicazione delle materie o delle modalità dell'eventuale colloquio;

f) l'indicazione del giorno dell'eventuale colloquio, ovvero, in mancanza, del giorno di pubblicazione del relativo avviso sul sito Web del Consorzio;

- g) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale;
 - h) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.
2. L'avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente, nonché sul sito Web del Consorzio per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
 3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione delle domande.
 4. Resta ferma la possibilità di disporre termini superiori o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto.

ART. 8 - Modalità e criteri della valutazione comparativa

1. Alla valutazione comparativa dei candidati procede il Responsabile di Area competente, eventualmente coadiuvato da apposita commissione tecnica interna costituita dallo stesso Responsabile, che la presiede e la nomina con propria determinazione, e da un dipendente esperto nelle materie oggetto della prestazione.
2. La valutazione comparativa consiste nell'esame comparativo dei titoli mirante ad accertare la maggiore congruenza degli stessi rispetto alle prestazioni richieste dall'obiettivo o progetto da realizzare. Per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa riguardanti progetti di durata superiore a tre mesi sarà previsto altresì un colloquio, nonché l'eventuale presentazione di proposte metodologiche in relazione allo svolgimento dell'incarico.
3. L'esame comparativo dei titoli mira ad accertare la maggiore congruenza dei titoli stessi rispetto alle prestazioni richieste dall'obiettivo o progetto da realizzare.
4. I titoli valutabili devono fare riferimento alle seguenti categorie:
 - a) titoli professionali e culturali;

b) esperienza professionale maturata presso soggetti pubblici e/o privati.

5. Con riferimento alla categoria di cui al precedente comma 4 lett. b), la valutazione dei titoli tiene conto, nell'ordine:

a) dell'esperienza specifica acquisita in progetti o programmi analoghi a quello oggetto dell'incarico;

b) dell'esperienza generale in attività afferenti o similari a quelle da realizzare;

c) dell'insieme di esperienze professionali e formative complessivamente realizzate.

5. Ove sia previsto il colloquio, sono ammessi allo stesso i candidati che abbiano presentato un curriculum ritenuto adeguato alla natura della prestazione.

6. Per esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica è legittima la predisposizione di elenchi di soggetti altamente qualificati, selezionati in conformità alla procedura dettata dall'art. 7 e dai precedenti commi 1, 4 e 5 del presente articolo, da cui attingere nel corso dell'anno secondo criteri di rotazione.

ART. 9 – Affidamento dell'incarico e stipula del contratto

1. Gli incarichi oggetto del presente regolamento sono affidati con determinazione del responsabile dell'Area interessata.

2. Il soggetto affidatario dell'incarico è invitato alla stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione occasionale, il cui schema è approvato con apposito provvedimento del responsabile, anche in uno all'affidamento dell'incarico.

ART. 10 - Forma e contenuti essenziali del contratto

1. I contratti di cui al presente Regolamento sono stipulati in forma scritta per scrittura privata, redatti in duplice originale, di cui uno trattenuto agli atti dell'ufficio consorziale interessato e l'altro consegnato al collaboratore, e soggetti a registrazione in caso d'uso.

2. Costituiscono contenuti essenziali del contratto:

- a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
- b) la correlazione tra le attività/prestazioni ed il progetto o programma da realizzare;
- c) il luogo di svolgimento, i tempi previsti e le eventuali penalità;
- d) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione delle attività;
- e) i profili inerenti la proprietà dei risultati;
- f) i profili economici.

3. L'erogazione del compenso avviene al termine dell'incarico, salvo diversa pattuizione contrattuale in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o delle attività oggetto dell'incarico.

4. L'Amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

5. I contratti di collaborazione non specificano termini di orario o vincoli di subordinazione con l'Amministrazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola. Parimenti i contratti devono prevedere l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nonché l'esclusione del rinnovo del rapporto, salvo l'ammissibilità della proroga quando la stessa sia necessaria per il completamento del progetto, qualora lo stesso non sia completato nei tempi previsti per causa non imputabile al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito.

Art. 11. Pubblicità ed efficacia

1. L'efficacia dei contratti disciplinati dal presente regolamento è subordinata all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 18, legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. L'affidamento degli incarichi è altresì soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. L'affidamento degli incarichi è comunicato all'Ufficio personale, che provvede agli adempimenti di cui all'art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 12 - Estinzione del contratto

1. Il contratto si estingue per scadenza del termine.
2. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine nei seguenti casi:
 - a) per gravi o reiterate inadempienze contrattuali;
 - b) per sospensione ingiustificata della prestazione per un periodo superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
 - c) per il sopraggiungere di cause che determinano in capo al collaboratore l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - d) per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.
3. Il contratto di collaborazione si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nel caso in cui il collaboratore intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati per i quali si viene a determinare un conflitto d'interesse con il Consorzio.

ART. 13 - Norme finali ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è parte del sistema regolamentare relativo all'Ordinamento degli uffici e dei servizi. La sua adozione abroga e sostituisce, nella materia, ogni disposizione adottata in precedenza, ancorché non espressamente richiamata.

2. Gli incarichi di collaborazione ricollegabili ai contratti di cui alla presente regolamentazione non determinano l'esercizio da parte dei collaboratori di tipiche attività istituzionali quali la sottoscrizione di atti o provvedimenti o l'apposizione di visti, che restano rimesse esclusivamente al personale dell'Ente assunto con contratto di lavoro dipendente.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa generale di settore ed alle linee di indirizzo e/o direttive emanate nella materia.
4. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione.

IL PRESIDENTE Prof. Egildo Spada

IL SEGRETARIO Dott. Cosmo Narducci